

**COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO**  
**(PROVINCIA DI AREZZO)**

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: [ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it](mailto:ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 026 del 24.06.2008

Entrato in vigore il 11.07.2008

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

## CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

### Art. 1

#### Definizione del servizio

1. Il servizio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimenti e rappresentanza. Esso si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della legge 15.01.1992 n. 21.

### Art. 2

#### Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

### Art. 3

#### Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della legge n. 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.

### Art. 4.

#### Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsti dall'articolo 10, comma 4° della legge 21/1992.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
6. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

### ART.5

#### Numero delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, tenuto conto delle variabili che caratterizzano il proprio territorio stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 131/1995: numero abitanti, presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali sportivi e ricreativi, presenza di attività turistiche, presenza di attività produttive, nonché di: organizzazione esistente nell'offerta dei servizi taxi e n.c.c., livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico e sentito il

parere dei rappresentanti delle Organizzazioni di categoria del settore e delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in ambito provinciale, stabilisce il numero delle autorizzazioni da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinato dal presente regolamento.

2. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dall'articolo 47, comma 2, lettera b), seconda linea e dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

#### Art. 6.

##### **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura in nero su fondo bianco "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8,00X10,00, inamovibile, collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Ortignano Raggiolo ed il numero dell'autorizzazione.

2. La targhetta deve essere fissata con viti alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

3. La pubblicità è vietata sia all'interno che all'esterno dell'autovettura.

4. E' obbligatorio avere a bordo copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

5. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

#### Art 7.

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del Ufficio Comunale competente, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari ad integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

#### Art. 8

##### **Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o dalla Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

#### ART. 9

##### **Economicità ed efficienza amministrativa ed adempimenti del Comune**

1. Al fine di conseguire economicità con risparmi di spesa ed efficienza nell'azione amministrativa, con riduzione dei tempi del procedimento amministrativo, non viene prevista la costituzione di apposita commissione comunale consultiva.

2. Tutte le problematiche connesse con l'organizzazione e l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, comprese quelle derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutate attraverso la consultazione e la collaborazione con le Organizzazioni di categoria del settore e le Associazioni degli utenti più rappresentative a livello regionale presenti in ambito provinciale.

3. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, il comune, nella persona del Responsabile del Servizio competente, svolge i seguenti compiti:

a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 13;

b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria ai competenti uffici comunali per l'adozione dei provvedimenti consequenziali

4. Il Responsabile del Servizio:

a) vigila sull'esercizio del servizio e sul rispetto del regolamento avvalendosi degli uffici comunali.

b) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

c) può segnalare problemi e formulare proposte sul servizio alla Commissione regionale consultiva.

## CAPO II

### **REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### Art. 10

##### **Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato avente condizione di reciprocità con lo Stato Italiano;

- b) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992;
  - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (KB o D +CQC passeggeri ) così come previsto dalla normativa vigente in materia;
  - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11
  - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing), del veicolo utilizzato per il servizio;
  - f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita all'articolo 20 comma 1 del presente regolamento;
  - g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
2. Per l'effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

#### Art. 11

##### **Impedimenti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:

- a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi:
    - della Legge 27/12/1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
    - della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
  - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
  - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio;
  - e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
4. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 3, lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

### CAPO III

#### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### Art. 12

##### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a singoli in seguito a concorso pubblico per titoli.
- 2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
- 3. La graduatoria, di cui al successivo articolo 14 comma 4, ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
- 4. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

#### Art. 13

##### **Contenuti del bando di concorso**

- 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione del termine di presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

#### Art. 14.

##### **Titoli oggetto di valutazione**

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'ufficio comunale

competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) titolo di studio: laurea punti 5, diploma di scuola secondaria punti 4; licenza media inferiore punti 2;
  - b) conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea in lingue, laurea in scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico, punti 1,5 a lingua;
  - c) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di n.c.c. o imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea, punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
  - d) residenza in uno dei 13 Comuni del Casentino, punti 4;
2. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale al fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. L'ufficio comunale competente procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria viene approvata con determinazione del responsabile del settore competente.

#### Art 15.

##### **Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato prima della scadenza a richiesta dell'interessato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione), dopo che siano state effettuate le procedure previste dall'articolo 11 del presente regolamento e secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari del procedimento amministrativo.

#### Art. 16

##### **Validità dell' autorizzazione**

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.
3. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale (KB) o la CQC, il termine di validità degli stessi.

#### Art. 17.

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessanta anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. L'ufficio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso

il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione e/o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

## **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### Art. 18

#### **Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) devono:

a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

c) risultare omologate dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove – categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;

d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili, carrozzelle pieghevoli) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo che di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani da guida per ciechi non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

e) essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente e il competente ufficio comunale.

2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati degli elementi previsti dall'art. 6 per ciò che concerne la riconoscibilità delle autovetture.

### Art. 19

#### **Inizio, Sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “ mortis causa “, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata entro il termine di due giorni al competente ufficio comunale.

### Art. 20

#### **Offerta del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio, tenendo conto che per rimessa può intendersi uno spazio privo di particolari attrezzature situato su un'area privata o anche pubblica dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni o nei posteggi all'uopo destinati dal Responsabile competente in materia di viabilità con proprio provvedimento.

2. Sono a disposizione presso l'ufficio comunale competente, l'elenco dei noleggiatori con conducente con relativo numero telefonico, nonché le cartine del territorio comunale dove sono ubicati i posteggi eventualmente individuati dal Responsabile per lo stazionamento pubblico dei veicoli di n.c.c.

### Art. 21.

#### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di :

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività ai noleggiatore è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi

- sussidiari ad integrazione del trasporto di linea di cui al precedente art. 7;
- b) portare animali propri in vettura;
  - c) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

#### Art 22.

##### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### Art. 23.

##### **Collaborazione alla guida**

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado.
2. Il rapporto tra il titolare dell'autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 230bis del Codice Civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all'ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4 della Legge 15/1/1992, n. 21;
  - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del comune deve essere allegata all'originale dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di n.c.c. e conservata a bordo del veicolo.
6. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio comunale competente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.

#### Art 24.

##### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### Art. 25

##### **Trasporto di portatori di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. E' altresì effettuato gratuitamente il trasporto dei cani guida che accompagnano persone non vedenti-

#### Art. 26

##### **Tariffe**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1, ed i successivi aggiornamenti devono essere preventivamente comunicati all'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per gli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli comunicati.

4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito o altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

#### Art. 27

##### **Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

#### Art. 28

##### **Locazione delle vetture impiegate nell'esercizio**

1. L'ufficio comunale competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti; la locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita devono appartenere entrambe al contingente definito dal comune ai sensi del precedente art. 5;
- c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

#### Art. 29

##### **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente sono imputati unicamente al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari o ai suoi dipendenti.

#### Art 30.

##### **Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio di noleggio con conducente sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il competente ufficio comunale sui provvedimenti adottati e di quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del competente ufficio comunale al quale indirizzare i reclami.

## **CAPOV VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### Art. 31

##### **Vigilanza**

1. Il comune tramite il Servizio di Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente al Servizio di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

#### Art. 32.

##### **Idoneità dei mezzi al servizio**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i veicoli da adibire al servizio di n.c.c., hanno le caratteristiche previste dagli articoli 6 e 18 del presente regolamento. L'ufficio comunale competente può, in qualsiasi momento, avvalendosi anche del Servizio di Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato.
2. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione.
3. Qualora avviene la dismissione dell'autovettura in servizio per cessazione dell'attività, il titolare deve darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente allegando l'originale dell'autorizzazione all'esercizio e dichiarando la totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi. Per le eventuali verifiche l'ufficio comunale

competente si avvale del Servizio di Polizia Municipale.

4. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente, gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio con conducente, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che il veicolo ha le caratteristiche previste dagli articoli 6 e 18 del presente regolamento. L'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione e revisione e può, in qualsiasi momento, avvalendosi anche del Servizio di Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato.

#### Art. 33

##### **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dalla L.R. 28/12/2000, n. 81, per gli importi indicati nell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;

b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Qualora l'autore della violazione sia un collaboratore familiare, un dipendente o sostituto temporaneo alla guida, la violazione viene contestata anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1, lettera b), l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il trasgressore ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.

5. L'ufficio comunale competente comunica all'interessato ed eventualmente al cointeressato l'avvio del procedimento.

6. L'ufficio comunale competente, sulla base delle eventuali documentazioni o memorie scritte presentate dispone in merito al provvedimento.

7. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'articolo 4, comma 3, relativa alla mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;

b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;

h) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), g), h) ed i);

i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2;

l) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);

m) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 27, comma 2;

n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 30, comma 2.

8. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per tutte le altre violazioni non previste nei commi precedenti.

9. Qualora l'illecito sia commesso da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

#### Art. 34.

##### **Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

#### Art. 35

##### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa dall'ufficio comunale competente per un periodo non superiore a mesi sei, nei seguenti casi:

a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 23;

d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste all'articolo 25;

e) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33,

f) violazione delle norme previste dal vigente codice della strada in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida

sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

g) violazione delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. L'Ufficio competente, dispone sulla durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art 36.

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio competente, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quarto previsto dall'articolo 4, comma 1;

b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dagli articoli 3, 10

c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;

d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 35;

e) per un mese, anche non consecutivo, ingiustificata sospensione del servizio;

f) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 19; per mancato inizio si intende anche l'adempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese.

Art 38.

#### **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art 39.

#### **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R. Toscana 28/12/2000 n. 81.

Art. 40.

#### **Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento alla Legge 15 gennaio n. 21, recante norme quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, alla Legge Regionale Toscana del 06.09.1993 n. 67, recante norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di noleggio, e al nuovo codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2002 così come modificato dalla delibera C.C. n. 34 del 10.06.2003.

4. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta di regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.